

EBA/GL/2026/04

28/04/2026

Orientamenti relativi all'indipendenza della vigilanza delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli stessi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il giorno (24.08.2026) se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2026/04» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano determinati aspetti della prevenzione dei conflitti di interessi e dell'indipendenza della vigilanza delle autorità competenti conformemente all'articolo 4 *bis* della direttiva 2013/36/UE ⁽²⁾, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali, compresi i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e i criteri delle autorità europee di vigilanza congiunte sull'indipendenza delle autorità di vigilanza ⁽³⁾.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE, comprese le disposizioni relative all'indipendenza dei membri del loro personale e dei loro organi di governance nonché alla gestione dei conflitti di interessi dei membri del loro personale e dei membri dell'organo di governance delle autorità competenti.
7. Ai fini del paragrafo 6, per «membri del personale» si dovrebbero intendere tutte le persone che hanno un rapporto di lavoro con l'autorità competente e che sono direttamente coinvolte nella funzione di vigilanza o nel relativo processo decisionale, compreso il personale che svolge funzioni orizzontali o trasversali, ai fini dell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽⁴⁾ o, nel caso della Banca centrale europea, al regolamento (UE) n. 1024/2013. Le autorità competenti dovrebbero inoltre applicare gli orientamenti alle persone distaccate presso l'autorità competente a titolo temporaneo in relazione alle attività o alle funzioni sopra indicate, ponendo in essere accordi adeguati. Le autorità competenti possono estendere l'applicazione dei presenti orientamenti

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³⁾ [JC 2023 17 Joint ESAs Supervisory Independence criteria.pdf](#).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

ai soggetti esterni che svolgono compiti di vigilanza per conto dell'autorità competente su base contrattuale e/o porre in essere accordi adeguati con prestatori di servizi.

8. Ai fini del paragrafo 6, qualora i compiti di gestione quotidiana della funzione di vigilanza dell'autorità competente siano affidati a un direttore esecutivo o a una posizione analoga al di sotto del livello dell'organo decisionale collettivo più elevato di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o a membri di un altro organo collettivo, i presenti orientamenti dovrebbero essere applicati ai membri esecutivi dell'organo decisionale collettivo più elevato che possono impartire istruzioni a detto direttore esecutivo o ai membri di tale altro organo collettivo.
9. Qualora l'organo decisionale collettivo più elevato dell'autorità competente non operi alcuna distinzione tra i membri cui è conferito il potere di esercitare funzioni esecutive per quanto riguarda la gestione quotidiana della funzione di vigilanza e quelli cui sono conferite funzioni non esecutive, o non preveda una ripartizione dei compiti e dei poteri decisionali tra tali membri, i presenti orientamenti dovrebbero essere applicati a tutti i membri di tale organo decisionale più elevato, esclusi i governatori delle banche centrali.

Destinatari

10. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), sottopunto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Definizioni

11. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE assumono il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

12. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da *24.08.2026*.

4. Orientamenti

4.1 Nomina dei membri dell'organo di governance di un'autorità competente

13. Laddove siano responsabili della nomina dei membri del rispettivo organo di governance o vi partecipino, le autorità competenti dovrebbero effettuare quanto segue:
- a) rendere pubblici il processo, i criteri di nomina e l'esito del processo, nonché informazioni sul profilo del candidato nominato;
 - b) assicurare che i membri del proprio organo di governance siano nominati in base a principi di obiettività e non discriminazione.

4.2 Durata della carica

14. Per quanto riguarda i membri dell'organo di governance di un'autorità competente nominati dopo l'11 gennaio 2026, il periodo di 14 anni di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere calcolato includendo:
- a) tutti i periodi, consecutivi o non consecutivi, durante i quali il membro ha fatto parte dell'organo di governance dell'autorità competente, indipendentemente dal fatto che abbia ricoperto o meno la stessa carica, esclusi i periodi relativi a una nomina avvenuta prima dell'11 gennaio 2026;
 - b) i periodi diversi da quelli delle attività di servizio, come il congedo parentale, il congedo di malattia o l'aspettativa per motivi personali.

4.3 Misure per evitare conflitti di interessi

Nozione di conflitto di interessi

15. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le loro norme e prassi tengano conto del fatto che si verificano situazioni di conflitto di interessi quando un membro del personale o un membro dell'organo di governance di un'autorità competente ha un interesse personale, diretto o indiretto, che influenza o compromette, o può essere percepito come tale, l'esercizio imparziale e obiettivo delle proprie funzioni e responsabilità professionali.
16. A tal fine:
- a) per «interesse personale» dovrebbe intendersi qualsiasi beneficio, anche potenziale, di natura finanziaria o non finanziaria, a favore di un membro del personale o di un membro dell'organo di governance dell'autorità competente, dei suoi familiari diretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il coniuge, il partner registrato ai sensi della legislazione nazionale, i figli o i genitori;
 - b) un conflitto di interessi percepito dovrebbe comprendere le circostanze obiettive che incidono sulla fiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità di un membro del personale o di un membro dell'organo di governance dell'autorità competente, anche se il conflitto di interessi non si concretizza o se il membro non trae un beneficio effettivo dalla situazione.

Istituzione di meccanismi, norme e pratiche per prevenire i conflitti di interessi

17. Le autorità competenti dovrebbero disporre di adeguati meccanismi, norme e pratiche per prevenire e gestire i conflitti di interessi. Tali meccanismi, norme e pratiche dovrebbero rispecchiare il fatto che possono sorgere conflitti di interessi prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro, nonché in relazione ad attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di lavoro e durante periodi di congedo non retribuito.
18. Le autorità competenti dovrebbero disporre di canali adeguati per la segnalazione interna, di procedure di *follow-up* e di misure di tutela per le persone che segnalano violazioni delle norme sui conflitti di interessi ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 ⁽⁵⁾.

Dichiarazioni di interessi prima dell'assunzione

19. La dichiarazione di interessi prima dell'assunzione di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, che devono presentare il personale da assumere e i potenziali membri dell'organo di governance dell'autorità competente, deve includere almeno le informazioni

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

sulle partecipazioni detenute dai potenziali membri di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, emesse dagli enti sottoposti alla vigilanza dell'autorità competente o riferibili a essi, nonché dalle imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette di tali enti, attualmente detenute dal membro in questione. Le partecipazioni di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2013/36/UE non devono essere dichiarate.

Altre informazioni da fornire prima dell'assunzione

20. Le autorità competenti possono richiedere ai potenziali membri del personale e dei loro organi di governance di fornire informazioni su altri conflitti di interessi, compresi i ruoli ricoperti di recente in enti con i quali si prevede che essi siano direttamente coinvolti ai fini della vigilanza o del processo decisionale, comprese le imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette di tali enti o le entità che svolgono attività di lobbying e di sensibilizzazione rivolte all'autorità competente su questioni di cui essi erano presumibilmente responsabili.

Dichiarazioni di interessi annuali

21. Le dichiarazioni di interessi annuali di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, che devono essere trasmesse dai membri del personale e dai membri dell'organo di governance dell'autorità competente, dovrebbero includere informazioni sulle partecipazioni detenute dai membri di cui al paragrafo 19.
22. Le autorità competenti possono altresì richiedere la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 20 nell'ambito delle dichiarazioni di interessi annuali.

Dichiarazioni di interessi ad hoc

23. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i membri del proprio personale e i membri del proprio organo di governance dichiarino eventuali acquisizioni o cessioni di partecipazioni di cui al paragrafo 19 che possa avvenire tra una dichiarazione e l'altra.
24. Le autorità competenti possono inoltre esigere che i membri del proprio personale e i membri del proprio organo di governance dichiarino tempestivamente qualsiasi altra situazione di conflitto di interessi effettivo o percepito che possa insorgere tra una dichiarazione e l'altra.

Valutazione delle dichiarazioni

25. Le autorità competenti dovrebbero valutare le dichiarazioni verificando se gli interessi specifici dichiarati dai membri del proprio personale o dai membri del proprio organo di governance siano compatibili con i rispettivi compiti.
26. Qualora un membro del personale o un membro dell'organo di governance svolga compiti conto di un'altra organizzazione o altro ente pubblico nell'ambito del proprio ruolo, l'autorità competente dovrebbe, ove appropriato, tenerne conto nella propria valutazione.

Poteri delle autorità competenti in materia di strumenti finanziari posseduti al momento dell'assunzione o successivamente

27. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, gli strumenti finanziari che possono dar luogo a conflitti di interessi dovrebbero comprendere almeno le partecipazioni soggette alla dichiarazione di interessi di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE.
28. Si ritiene che il possesso di strumenti finanziari non dia luogo a conflitti di interessi né equivalga a una negoziazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) gli strumenti finanziari sono emessi da un ente che è una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio, un ente creditizio istituito per fornire servizi ai dipendenti e agli ex dipendenti di un'autorità competente, o un ente analogo;
 - b) il possesso degli strumenti finanziari è necessario per accedere ai normali servizi bancari e di altro tipo dell'ente;
 - c) il livello di interesse finanziario nell'ente derivante dalla partecipazione può essere considerato trascurabile;
 - d) le operazioni di investimento o di disinvestimento relative agli strumenti finanziari possono essere effettuate esclusivamente tra i membri dell'ente o tramite l'ente stesso.
29. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la vendita o la cessione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE sia soggetta alla previa approvazione da parte della propria funzione etica, di *compliance* o altra funzione equivalente incaricata di monitorare il rispetto della politica in materia di conflitti di interessi.
30. Qualora un'autorità competente esiga che un membro del personale o a un membro del proprio organo di governance che possiede gli strumenti finanziari di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, venda o ceda tali strumenti, tale membro dovrebbe eseguire la vendita o trasferire gli strumenti finanziari entro un lasso di tempo ragionevole stabilito dall'autorità competente. L'autorità competente dovrebbe tenere conto di eventuali obblighi di possesso di strumenti derivanti dai requisiti in materia di remunerazione di cui all'articolo 94 della direttiva 2013/36/UE. Qualora il potenziale membro possieda strumenti finanziari al momento dell'assunzione o della nomina, nella misura del possibile, la vendita o la cessione di tali strumenti dovrebbe essere effettuata dallo stesso potenziale membro prima dell'assunzione delle funzioni.

4.4 Violazioni delle norme sui conflitti di interessi, misure correttive, comprese le misure disciplinari

31. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i potenziali casi di inosservanza delle norme sui conflitti di interessi siano affrontati tempestivamente, tenendo conto, ove pertinente, di eventuali ripercussioni sul processo decisionale di vigilanza.
32. Le misure adottate dalle autorità competenti dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le misure dovrebbero tenere conto della gravità della violazione, del fatto che sia stata causata da negligenza o intenzionalmente e della sua durata, e prevedere, ove opportuno, misure disciplinari.

4.5 Altre misure adottate per gestire i conflitti di interessi

33. Le autorità competenti possono adottare altre misure per risolvere i conflitti di interessi, tra cui la sospensione dell'accesso a informazioni riservate o sensibili o l'assegnazione di un ruolo o di un compito diverso presso l'autorità competente o presso un altro ente.

4.6 Comportamenti vietati

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

- 4.6.1 Divieto di negoziazione di strumenti finanziari** Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i membri del personale e i membri del proprio organo di governance non negozino né raccomandino o inducano un'altra persona a negoziare o a non negoziare gli strumenti finanziari di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

Ambito degli strumenti finanziari contemplati

35. Ai fini dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), punto i), della direttiva 2013/36/UE:
 - a) per «enti sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti» dovrebbero intendersi gli enti soggetti alla vigilanza prudenziale delle autorità competenti di cui alla

direttiva 2013/36/UE, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti a essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;

b) per «affiliate» dovrebbero intendersi gli enti giuridici, diversi dalle imprese madri o dalle filiazioni degli enti sottoposti a vigilanza, che rientrano almeno in una delle seguenti categorie:

- i. enti inclusi nel bilancio consolidato redatto dall'ente sottoposto a vigilanza;
- ii. enti che rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dell'ente sottoposto a vigilanza; o
- iii. enti che sono affiliati permanentemente allo stesso organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'ente sottoposto a vigilanza.

36. Ai fini dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto i), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero esigere che sia in vigore un accordo scritto sulla gestione degli investimenti che preveda la gestione indipendente del portafoglio.

37. Ai fini dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, nel determinare se un soggetto terzo o un organismo di investimento collettivo investa prevalentemente in strumenti emessi dalle entità di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o a esse riferiti, le autorità competenti dovrebbero tenere conto, tra l'altro, della politica o della strategia di investimento.

4.6.2 Restrizioni relative ai periodi di incompatibilità

Membri del personale o dell'organo di governance dell'autorità competente interessati dai periodi di incompatibilità

38. Ai fini dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero includere il personale impegnato in funzioni orizzontali o trasversali coinvolto direttamente alla funzione di vigilanza o al relativo processo decisionale.

39. Ai fini dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero considerare come «entità che forniscono servizi» anche quelle cui sono stati esternalizzati compiti o parti di funzioni essenziali o importanti ⁽⁶⁾ degli enti, oltre alla prestazione di servizi giuridici, contabili o di consulenza.

40. Ai fini dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, lettera b), punto iii), della direttiva 2013/36/UE, le «attività di lobbying e di sensibilizzazione» dovrebbero includere qualsiasi attività professionale svolta con l'obiettivo di influenzare, direttamente o indirettamente, i processi decisionali

⁽⁶⁾ Secondo la definizione contenuta negli orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02).

dell'autorità competente, l'attuazione di tali decisioni e qualsiasi altra attività rientrante nell'ambito di competenza dell'autorità competente conformemente alla direttiva 2013/36/UE o, nel caso della Banca centrale europea, del regolamento (UE) n. 1024/2013, o la percezione pubblica nei confronti dell'autorità competente. I distacchi o i congedi non retribuiti relativi a incarichi presso ministeri nazionali o altri enti pubblici, nonché presso istituzioni, organi o organismi dell'Unione europea, non dovrebbero essere considerati «attività di lobbying e di sensibilizzazione».

A tal fine:

- a) per «influenza diretta» si intende l'influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con l'autorità competente o altra azione che faccia seguito a tali attività; e
- b) per «influenza indiretta» si intende l'influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l'opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati all'autorità competente.

Procedure di notifica

- 41. Le autorità competenti dovrebbero mettere in atto procedure che impongano ai membri del personale e ai membri del proprio organo di governance di informarle della loro intenzione di esercitare un'attività o di accettare qualsiasi tipo di contratto per la prestazione di servizi professionali con enti o entità che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - a) enti sottoposti a vigilanza prudenziale dell'autorità competente, comprese le imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette di tali enti;
 - b) entità che forniscono servizi a uno degli enti o delle entità di cui alla precedente lettera a); oppure
 - c) entità che svolgono attività di lobbying e di sensibilizzazione rivolte all'autorità competente.
- 42. Tali notifiche dovrebbero essere fornite al più tardi quando è stata ricevuta un'offerta e prima di accettare tale offerta. Se ciò è in conflitto con i pertinenti diritti dei lavoratori stabiliti dal diritto del lavoro nazionale, le notifiche dovrebbero essere trasmesse entro un termine che consenta all'autorità competente di prendere in considerazione adeguati periodi di incompatibilità.
- 43. Le autorità competenti dovrebbero adottare procedure nei confronti dei membri del personale o dei membri del proprio organo di governance che hanno chiesto un congedo non retribuito, al fine di assicurare che, per la durata di tale congedo, il membro interessato non eserciti un'attività né accetti qualsiasi tipo di contratto per la prestazione di servizi professionali per tale ente che possa essere in conflitto con gli interessi legittimi dell'autorità competente.

44. Le autorità competenti dovrebbero inoltre richiedere ai membri del personale o ai membri del proprio organo di governance che intendono usufruire di un congedo non retribuito di informare l'autorità entro i termini di cui al paragrafo 42 se intendono svolgere attività con gli enti o le entità di cui al paragrafo 41, o di informare la propria autorità competente in tempo utile prima di iniziare tali attività durante il congedo non retribuito.

Processo di valutazione

45. Laddove abbiano la responsabilità di determinare la durata adeguata del periodo di incompatibilità applicabile a un membro del personale o a un membro del proprio organo di governance, le autorità competenti dovrebbero istituire un processo trasparente o un organo collettivo per valutare il periodo di incompatibilità che dovrebbe essere applicato al membro in questione ai sensi dell'articolo 4 *bis*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/36/UE, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 47 e delle misure volte a evitare conflitti di interessi.
46. Durante la valutazione di una notifica, le autorità competenti dovrebbero impedire o limitare l'accesso della persona in questione a informazioni riservate o sensibili, nonché la sua partecipazione alle attività decisionali pertinenti, provvedendo al contempo alla riassegnazione dei compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi.

Durata dei periodi di incompatibilità

47. Qualora siano responsabili di determinare la durata adeguata del periodo di incompatibilità applicabile a un membro del personale o a un membro del loro organo di governance e fatte salve eventuali limitazioni stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei seguenti criteri in relazione alla persona in questione per valutare se il periodo di incompatibilità debba essere esteso a un periodo superiore a quelli minimi di cui all'articolo 4 *bis*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/36/UE:
- a) l'anzianità del membro del personale;
 - b) le funzioni decisionali svolte;
 - c) la natura dell'attività svolta, compresi i compiti svolti per conto di un'altra organizzazione, ad esempio un altro membro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o del Comitato di Basilea, il grado di coinvolgimento nella vigilanza prudenziale o nel processo decisionale direttamente applicabile all'ente o all'entità in questione, la portata dell'accesso a informazioni riservate o sensibili e le tipologie di enti o entità con cui il membro del personale potrebbe essere entrato in contatto;
 - d) il coinvolgimento in qualsiasi attività politica che possa potenzialmente riguardare qualsiasi ente o entità, compreso l'ente o l'entità in questione;
 - e) il livello previsto di anzianità di servizio o di responsabilità decisionale all'interno dell'ente o dell'entità in questione;

- f) se la posizione potenziale è presso un'organizzazione del settore privato che esercita una significativa influenza sulle pratiche e sull'elaborazione delle politiche del settore finanziario;
 - g) la descrizione delle mansioni relative alla posizione potenziale;
 - h) precedenti contatti professionali con l'ente o l'entità in questione;
 - i) il processo di selezione adottato dall'organizzazione che assume, in particolare se la posizione potenziale sia stata oggetto di un'assunzione per concorso aperto;
 - j) altre misure adottate per gestire il conflitto di interessi.
48. Negli Stati membri in cui i periodi di incompatibilità devono essere stabiliti al momento dell'assunzione e in cui le autorità competenti sono incaricate di fissarne la durata (in collaborazione, ove applicabile, con gli enti nazionali competenti), queste ultime dovrebbero stabilire il periodo di incompatibilità adeguato da applicare a determinate mansioni lavorative. Le autorità competenti dovrebbero notificare tali periodi in anticipo ai potenziali dipendenti.
49. Si dovrebbe valutare se, durante il periodo di incompatibilità, il membro in questione debba:
- a) svolgere mansioni presso l'autorità competente, a condizione che venga revocato l'accesso del membro a informazioni riservate o sensibili e che cessino tutte le mansioni relative alla funzione di vigilanza o al relativo processo decisionale, nonché all'elaborazione di politiche che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità competente;
 - b) essere distaccato presso un altro ente del settore pubblico.